



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 24

Data 28.07.2021

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019

L'anno Duemilaventuno, il giorno Ventotto, del mese di Luglio, alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE		A
2	PAINO GIUSEPPE	VICE-PRESIDENTE	P	
3	DI MAIO SONIA	CONSIGLIERE		A
4	FIORDALISI VINCENZA	CONSIGLIERE		A
5	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
6	TARANTO GIOVANNI	CONSIGLIERE		A
7	RISTUCCIA CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
8	D'AMICO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
9	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
10	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10

In carica: n. 10

Presenti n. 06

Assenti n. 04

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Giuseppe Paino, nella sua qualità di vice Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la Dott. Tumminello Antonio - Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Zoom per videoconferenze. Si dà atto, altresì che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella riunione.

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede su regolare svolgimento garantendone la pubblicità, giusta nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 7 del 18.06.21.

Il vice Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 5) all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019".

A questo punto il vice Presidente da lettura della richiesta di emendamento a firma del consigliere Isaja Maurizio.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione della richiesta di emendamento che viene approvata all'unanimità dei 6 Consiglieri presenti e votanti.

Successivamente si passa alla votazione della richiesta della proposta emendata avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019"

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione della proposta emendata espressa in forma palese e si approva la proposta di deliberazione all'unanimità dei n. 6 Consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito sopra riportato;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare l'emendamento a firma del consigliere Maurizio Isaja.

Successivamente con separata votazione espressa in forma palese e con n. 6 voti favorevoli, SI APPROVA l'emendamento per l'immediata esecutività.

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione emendata avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019".

Successivamente, si procede alla separata votazione espressa in forma palese sulla immediata esecutività della deliberazione e con n. 6 voti favorevoli, SI APPROVA l'immediata esecutività.

GRUPPO CONSILIARE
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA MALFA 2017

Capo Gruppo Consiliare D'Amico Lorenzo - Cell. 333.6139584 – e-mail : lorenzo@eoliano.com

Al Presidente del Consiglio Sig. Virgona Mario
Al Sig. Sindaco Rametta Clara
Al Segretario Comunale
Al Resp. Ufficio Ragioneria Sig. La Mancusa Adriana
Del Comune di Malfa

Oggetto: Richiesta emendamento alla proposta di C.C. " Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019"

Visto lo schema Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019" approvato con D.G. n. 52 /2021

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento, al fine di modificare :

Art. 36 lettera b) " occupazione di pubblici esercizi la tariffa viene ridotta del 50% nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione dal 1° maggio al 30 settembre.


Si propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento di modifica al regolamento Comunale in esame :

Art. 36 lettera b) " occupazione di pubblici esercizi la tariffa viene ridotta del 50% nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione dal 1° giugno al 30 settembre.

Malfa 25/07/2021

firma

Consigliere Isaja Maurizio





COMUNE DI MALFA

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: "Emendamento proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019".

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
Malfa, li 25.07.2021;



Il Responsabile del Settore

[Handwritten signature]

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
Malfa, li 25.07.2021;



Il Responsabile del Settore

[Handwritten signature]

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MALFA

PROVINCIA DI MESSINA

REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI MALFA

27 LUG 2021

Prot. N. *6762* del

Verbale n. 14 del 27/07/2021

OGGETTO: Parere sulla **richiesta di emendamento** relativa allo schema di Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge n. 160/2019).

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Edoardo Toto, quale Revisore dei conti del Comune di Malfa,

VISTI

- la richiesta di emendamento alla proposta di C.C. a firma del Consigliere Isaia Maurizio, con cui si propone di modificare l'art. 36, comma 1, lettera b), del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;
- la proposta di Deliberazione Consiliare del 31/05/2021 concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- le disposizioni dell'art. 1, L. n. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

RICHIAMATO

il Verbale n. 10 del 07/07/2021 con cui l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di approvazione schema di Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;

CONSIDERATO:

- che l'emendamento in parola intende modificare l'art. 36, co.1, lett. b) del Regolamento comunale per la disciplina del CUP e, in particolare:
*“Per le occupazioni di pubblici esercizi la tariffa viene **ridotta del 50%** nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione dal 1° maggio al 30 settembre”*
viene modificato in:
*“Per le occupazioni di pubblici esercizi la tariffa viene **ridotta del 50%** nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione **dal 1° giugno al 30 settembre**”*
- che tale emendamento non altera gli equilibri di bilancio;

VISTI

- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL, nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di settore ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 e dell'art. 49 del TUEL;


ESPRIME

Parere favorevole alla richiesta di emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento comunale per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019.

Sciacca, 27/07/2021

L'Organo di revisione

Dott. Giuseppe Edoardo Toto



Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale su iniziativa del Sindaco avente per oggetto:” 1 Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019.”

IL SINDACO

Premesso che:

- l’articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 2021, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e del canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- ai sensi del comma 821 dell’articolo 1 della citata Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- con delibera di G.M. n. 52 del 31.5.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema di regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che:

il comma 817, dell’articolo 1 della citata legge che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Rilevato che:

- con Delibera Consiliare n.15 del 27.06.2021 è stato approvato per mero errore il Regolamento sul canone unico senza il prescritto parere del Revisore dei Conti;
- in data 06.07.2021 è stato richiesto tramite Pec al Revisore dei Conti il parere inerente il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019;
- in data 07.07.2021 il revisore dei Conti tramite pec ha rilasciato il prescritto parere sul Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019;
- occorre pertanto, riproporre in Consiglio Comunale il sopra citato Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019 ;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro tale data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visio l’art.52, comma 2 del D.Lgs. 73/2021 che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2021 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2021;

Visto lo schema di regolamento approvato dalla G.M. con delibera n. n. 52/2021 costituito da n. 50 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 67/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel testo composto da n. 50 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall’art.106 del D.L. 14/2020 convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 maggio ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000;
- 3) Di dare che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l’occupazione di spazi ed arce pubbliche,

l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

4) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Catione patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5) Di Dichiarare decaduta per i motivi esposti in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 24.06.2021 con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019 ;

6) Dichiarare la deliberazione scaturente dall'approvazione della presente proposta, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.



IL SINDACO

Dott.ssa Clara Rametta

Clara Rametta



COMUNE DI MALFA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 15

Data 24.06.2021

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019

L'anno Duemilaventuno, il giorno Ventiquattro, del mese di Giugno, alle ore 11,40 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
2	PAINO GIUSEPPE	VICE-PRESIDENTE	P	
3	DI MAIO SONIA	CONSIGLIERE	P	
4	FIORDALISI VINCENZA	CONSIGLIERE	P	
5	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
6	TARANTO GIOVANNI	CONSIGLIERE		A
7	RISTUCCIA CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
8	D'AMICO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
9	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
10	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10

In carica: n. 10

Presenti n. 09

Assenti n. 01

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Mario Virgona, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la Dott. Tumminello Antonio - Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

E' presente l'Assessore Sig. Lorenzo Cincotta.

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Zoom per videoconferenze. Si dà atto, altresì che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella riunione.

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede su regolare svolgimento garantendone la pubblicità, giusta nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 7 del 18.06.21.

Alle ore 12,05 entra l'Assessore Comunale Sig. Lorenzo Cincotta

Il Presidente Virgona passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019".

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa in forma palese e si approva la proposta di deliberazione all'unanimità dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito sopra riportato;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla Legge 160/2019".

Successivamente, si procede alla separata votazione espressa in forma palese sulla immediata esecutività della deliberazione e con n. 9 voti favorevoli, SI APPROVA l'immediata esecutività.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale su iniziativa del Sindaco avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019."

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 2021, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- con delibera di G.M. n. 52 del 31.5.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema di regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.;

Considerato che:

- il comma 817, dell'articolo 1 della citata legge che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art.52, comma 2 del D.Lgs. 73/2021 che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2021;

Visto lo schema di regolamento approvato dalla G.M. con delibera n. n. 52/2021 costituito da n. 50 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 67/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nel testo composto da n. 50 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 maggio ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;
- 3) Di dare atto che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;
- 4) Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) Dichiarare la deliberazione scaturente dall'approvazione della presente proposta, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva.

IL SINDACO

Dr.ssa Rametta



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATII DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 3 Avvio del procedimento amministrativo delle concessioni ed autorizzazione
- Art. 4 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Istruttoria
- Art. 6 Conclusione del procedimento
- Art. 7 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 8 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art. 10 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 11 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 12 Dichiarazione di decadenza
- Art. 13 Estinzione
- Art. 14 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 15 Subentro
- Art. 16 Rinnovo
- Art. 17 Dichiarazione per particolari fattispecie

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 18 Oggetto del canone
- Art. 19 Ambito di applicazione del canone
- Art. 20 Soggetti passivi e soggetti attivi
- Art. 21 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Art. 22 Durata delle Occupazioni e diffusioni pubblicitarie
- Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 24 Determinazioni delle tariffe annuali
- Art. 25 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 26 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
- Art. 27 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
- Art. 28 Maggiorazioni ed indennità
- Art. 29 Riscossione coattiva
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Rateazioni
- Art. 32 Rimborsi

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 33 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
- Art. 34 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 35 Esenzioni del canone
- Art. 36 Riduzioni e maggiorazioni del canone

TITOLO IV - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

- Art. 37 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
- Art. 38 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 39 Esenzioni del canone
- Art. 40 Riduzioni, maggiorazioni del canone

TITOLO V - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 41 Gestione del servizio
- Art. 42 Impianti di proprietà del comune
- Art. 43 Canone sul servizio affissione
- Art. 44 Riduzioni
- Art. 45 Esenzioni
- Art. 46 Modalità del servizio
- Art. 47 Vigilanza

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Contenzioso
- Art. 49 Trattamento dei dati personali
- Art. 50 Norme transitorie e finali

Allegato A: Classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine

Allegato B: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori.

TITOLO I - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e disciplina i procedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Malfa, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Art. 2 Concessioni ed autorizzazioni.

1) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

2) Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Non devono essere precedute da una concessione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.

3) La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.

4) Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

5) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

6) L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

7) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.

8) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

9) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

10) Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

1. Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
2. Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

11) Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune;

12) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

Art. 3 Avvio del procedimento amministrativo delle concessioni ed autorizzazioni

1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

2) La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere inviata, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso

lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

2. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi. del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente.

4. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

6. Gli uffici competenti predispongono e distribuiscono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

7. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune (o al soggetto che gestisce il canone) prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 4 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

- 1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
- 2) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni;
- 3) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 5 Istruttoria

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 6 Conclusione del procedimento

- 1) Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 7 Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

- 2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Art. 8 Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - Gli obblighi del concessionario;
 - L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;
- 2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone del canone disciplinato dal presente Regolamento.
- 3) La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 9 Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:
- Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
 - Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirla su richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 10 Revoca, modifica e rinuncia

- 1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
- 1) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.
- 2) Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 3) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti del concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 11 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
 - b. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
 - d. Il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;
 - e. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.

- 2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Art. 12 Dichiarazione di decadenza

- 1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
- a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;
 - b. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 13 Estinzione

- 1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 14 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

- 1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
- 2) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 15 Subentro

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda corredata dagli elementi previsti.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 16 Rinnovo

- 1) Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le indicazioni degli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 3) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 4) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 5) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Art. 17 Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Oggetto del Canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Il canone sostituisce:

- a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b. l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- c. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 19 Ambito di applicazione del canone

Il canone si applica:

1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del canone, sono altresì:

a. Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'ente.

b. La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;

c. Le occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

d. La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;

e. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.

2) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del canone, sono altresì:

a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;
- d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
- e. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;
- f. La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;
- g. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- h. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.
- i. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

j.

Art. 20 Soggetti passivi e soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

- a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
- c. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

2) Soggetti attivi:

- a. Il soggetto attivo del canone è Il Comune di Malfa;
- b. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

c. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

Articolo 21 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Malfa alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di **n. 994 abitanti**.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale;
 - b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Art. 22 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Art. 23 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni pubblicitarie le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie, come da allegato "A" del presente regolamento.

3. La richiesta di occupare suolo pubblico su strada può essere richiesta solo per il periodo di vigenza dell'isola pedonale e non può essere superiore a mq.10x2.

Art. 24 Determinazione delle tariffe annuali

Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da allegato "B" del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 25 Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da allegato "B" del presente regolamento.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 26 Modalità di dichiarazione e termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio o 31 marzo di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1000,00 è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

8. Per le sole occupazioni temporanee superiori a 30 giorni, è consentita la rateazione entro il 5 del mese successivo con rate di uguale importo qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 1000,00. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
9. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 27 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **umentata del 50%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 28 Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

Art. 29 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, e ss.mm.ii.

Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 30 Sanzioni

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o

destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 31 Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute superiori ad €.1000,00, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, anche di una sola nell'arco del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 32 Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.
- 3) Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
- 4) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

TITOLO III - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 33 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

- 1) Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;

- b. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo;
- c. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- d. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
- e. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- f. Passi e accessi carrabili;
- g. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
- h. Mezzi pubblicitari e simili;
- i. Aree per spettacoli viaggianti;
- j. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
- k. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- l. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- m. Occupazioni generiche;
- n. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- o. Occupazioni con griglie e intercapedini;
- p. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi ;
- q. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- r. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.

Art. 34 Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri di determinazione del canone:

a. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 (€ 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti).

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

b. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;

c. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

d. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;

- e. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- f. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;
- g. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad ¼ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di ¼ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- h. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- i. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- j. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
- k. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- l. Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.

Art. 35 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- e. Le occupazioni di aree cimiteriali;

- f. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- g. Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- h. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- i. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;

Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- k. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m. Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- n. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

Art. 36 Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:

- a) Per le occupazioni temporanee di pubblici esercizi ed attività edilizie, oltre i trenta giorni, si applica una riduzione del 20%;
- b) Per le occupazioni di pubblici esercizi la tariffa viene ridotta del 50% nei periodi non considerati di alta stagione. Si intende alta stagione da 1° maggio al 30 settembre.
- c) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è aumentata del 30%.
- d) La durata minima delle occupazioni temporanee è di 24 ore ; in caso di concessioni per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore verrà applicata per intero la tariffa giornaliera.
- l) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del **10%**.

TITOLO IV - CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Art. 37 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

- 1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
- a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
 - c. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
 - d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
 - e. Pubblicità sonora;
 - f. Pubblicità con proiezioni;
 - g. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
 - h. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.

Art. 38 Criteri e modalità di determinazione del canone

- 1) Criteri e modalità di determinazione del canone:
- a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
 - c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;

d. Solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.

e. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;

f. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;

g. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;

h. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

i. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;

j. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

k. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;

Art. 39 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

b. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;

c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d. Le insegne di esercizio, come definite all'art. 37, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;

e. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

il. I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 40 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:

1) Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto al 50%:

- a) Alla pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Alla pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Alla pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- e) Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti.

2) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 5,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50%;

3) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,00 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100%;

3) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;

4) Alle esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è pari ad 1/12 della tariffa standard annuale ed è commisurata al mese solare, o frazione di esso, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 Gestione del servizio

1) Con decorrenza dal 01/1/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2) Gli introiti del canone sulle pubbliche affissioni devono coprire in ogni caso il costo del servizio, la manutenzione e l'installazione di nuovi impianti affissionali.

3) Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività

economiche.

4) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 42 Canone sul servizio affissione

1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2) La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni, frazione o multipli, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni e/o riduzioni eventualmente previste ed individuate per le diverse tipologie;

3) La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore.

4) Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.

5) Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Ulteriori periodi di esposizioni devono comunque essere multipli del primo periodo.

Art. 43 Riduzioni

- 1) È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b. I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - c. I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
- 2) Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
- 3) Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 45 Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Malfa e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 46 Modalità del servizio

- 1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
 - c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - g. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.
 - h.

Art. 47 Vigilanza

- 1)
- 2) Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 3) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto.
- 4) Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 27.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 49 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 50 Norme transitorie e finali

- 1) Sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I e II del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui abrogazione decorrerà dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Restano ferme le disposizioni che disciplina la propaganda elettorale.
- 2) In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata in concessione all'attuale concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.
- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 4) I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
- 5) In deroga, solo per il primo anno di applicazione del canone e del relativo versamento, e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
- 6) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
- 7) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ALLEGATO "B"

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa standard ANNUALE a MQ	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	Tariffa AD UTENZA	Minimo
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,50 €	800,00 €

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Tipologia di Diffusione di messaggi pubblicitari - Zona Unica

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa a MQ	Coefficiente applicato
Diffusione pubblicità ordinaria		
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	11,40 €	0,38
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	17,10 €	0,57
Diffusione pubblicitaria con superficie oltre 5 mq.	22,80 €	0,76
Diffusione pubblicità in forma luminosa		
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	22,80 €	0,76
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	34,20 €	1,14
Diffusione pubblicitaria con superficie oltre 5 mq.	45,60 €	1,52
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata > a kg. 3000	74,10 €	2,47
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' pubblicità annuale proprio conto, con portata < a kg. 3000	49,20 €	1,64
ALTRI VEICOLI pubblicità annuale proprio conto	24,90 €	0,83
PANNELLO LUMINOSO	33,30 €	1,11

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa a MQ	Coefficiente applicato
Diffusione pubblicità ordinaria		
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	0,04€	0,07
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,06 €	0,10
Diffusione pubblicitaria con superficie oltre 5 mq.	0,08 €	0,13
Diffusione pubblicità in forma luminosa		
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	0,08 €	0,13
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,12 €	0,20
Diffusione pubblicitaria con superficie oltre 5 mq.	0,16 €	0,27
STRISCIONI TRASVERSALI STRADE O PIAZZE – a giorno per ogni metro quadro (minimo 15 giorni)	0,90 €	1,50
PUBBLICITA' SONORA– a giorno a punto di diffusione	6,60 €	11,00
PROIEZIONI LUMINOSE – a giorno fino al 30° giorno	2,22 €	3,70
PROIEZIONI LUMINOSE – oltre il 30° giorno	1,11 €	1,85
PANNELLO LUMINOSO	0,10€	0,17

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa a unità	Coefficiente
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	1,24 €	2,07
AFFISSIONE MANIFESTO cm 70X100 per singolo foglio – da 11 a 15 gg di esposizione	1,61 €	2,68
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,37		
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – fino a 10 gg di esposizione	2,48 €	4,13
AFFISSIONE MANIFESTO > 1 MQ - per singolo foglio – da 11 a 15 gg di esposizione	3,22 €	5,37
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione + € 0,74		

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Tariffa al Mq	Coefficiente applicato
Occupazioni del suolo		
I Categoria	23,12 €	1.13
II Categoria	16,98 €	1,04
Occupazioni del sottosuolo		
I Categoria	€ 23.12	1.13
II Categoria	€ 16.98	1,04
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico		
I Categoria	0.60	3.90
II Categoria	0,42 €	3,60
Passi carrabili (la tassa va determinata ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)		
I Categoria	11,85 €.	1,10
II Categoria	7,95€	1.00
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti		
I Categoria	11.85 €	1,10
II categoria	7,95 €	1,00
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi , carrabili o pedonali , posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq 10.		
I Categoria	21.33 €	1.10
II Categoria	14.94€	1,05

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

POSIZIONE DEGLI IMPIANTI	TASSA ANNUALE	
	Tariffa	Coefficiente
a) I categoria	€39.972	1.16
b) II categoria	€27.981	1,01
per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri		
a) I categoria	€ 9,30	0,31
b) II categoria	€ 8,70	0,29
per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Tariffa al Mq	Coefficiente applicato
Occupazioni del suolo		
I Categoria	0.60 €	3,45
II Categoria	0,42 €	2,50
Occupazioni del sottosuolo		
I Categoria	7.50 €	2,05
II categoria	4,88 €	1,06
Occupazioni con tende e simili		
I Categoria	0,60 €	3,45
II Categoria	0,42 €	2,50
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		
I Categoria	0.60 €	2,50
II Categoria	0,42 €	2.50
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		
I Categoria	0,60 €	3,45
II Categoria	0,42 €	2,50
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		
I Categoria	0.12 €	0,69
II Categoria	0,09 €	0,50
Occupazione del soprassuolo e sottosuolo stradale, effettuate con condutture cavi, impianti in genere o manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie		
Come da legge n.160/2019,Articolo 1 comma 831.		
Occupazioni con autovetture, barche o carrelli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune		
I Categoria	0,60 €	3,45
II Categoria	0,42€	2,50
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia		
I Categoria	0.60 €	3,13
II Categoria	0,42 €	2,26
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive		
I Categoria	0.60 €	0,42
II Categoria	0,42 €	0,35

Si applicano tutte le altre tariffe e riduzioni previste dal regolamento



COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO:” Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019.”

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Malfa, li 23.6.2021



Il Responsabile del settore
Previtera A.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Malfa, li 23.6.2021



Il Responsabile del Settore
F.to La Mancusa A.

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Malfa, 23.6.2021

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al Cap.300-00.

Malfa, li 23.6.2021


Il Responsabile del Settore
F.to La Mancusa A.

Letto, approvato e sottoscritto

► Il Presidente del Consiglio

f.to Virgona Mario

Il Consigliere Anziano



f.to Vincenza Fiordalisi


► Il Segretario Comunale

f.to Dott. Antonio Tumminello

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____




► L'addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Malfa, li _____



► Il Segretario Comunale



COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA



PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: " Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge 160/2019."



SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Malfa, li 22.07.2021;

Il Responsabile del Settore



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Malfa, li 22.07.2021;

Il Responsabile del Settore



OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____.

Malfa, li

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI MALFA
- 7 LUG 2021
Prot. N. <u>6288</u> del

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 10 del 07/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione schema di Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle tariffe del canone unico di cui alla legge n. 160/2019).

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Edoardo Toto, quale Revisore dei conti del Comune di Malfa, Vista la proposta di deliberazione consiliare del 31/05/2021, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Igs. n. 267/2000 (TUEL).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. n. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali *“Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici”*, come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che con Delibera Consiliare n. 15 del 27/06/2021 era stato approvato il canone unico patrimoniale senza il prescritto parere dell'Organo di revisione;
- che l'Ente, ravvedutosi dell'errore commesso, ha tempestivamente inviato a mezzo pec in data 06/07/2021 la richiesta di parere al sottoscritto Revisore, al fine di riproporre al Consiglio Comunale la proposta in oggetto;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che con il presente regolamento l'ente non intende affidare la gestione disgiunta di alcune fattispecie;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo n. 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- è **congruo, coerente ed attendibile**.

CONCLUSIONE


Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento comunale per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019.

Sciacca, 07/07/2021

L'Organo di revisione

Dott. Giuseppe Edoardo Toto




Letto, approvato e sottoscritto

► **Il Vice Presidente del Consiglio**

f.to Paino Giuseppe

Il Consigliere Anziano



► **Il Segretario Comunale**


f.to Pirera Roberto

f.to Tumminello Antonio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____




► **L'addetto alla pubblicazione**

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Malfa, lì _____



► **Il Segretario Comunale**
